Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 80 del 5 aprile 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 96

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2007.

Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

DECRETO 7 febbraio 2007.

Rilascio della carta di qualificazione del conducente.

DECRETO 7 febbraio 2007.

Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

S O M M A R I O

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2007.

Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che dovranno svolgere i corsi di qualificazione iniziale e dei corsi di formazione periodica per i conducenti professionali;

Considerata l'esigenza di dettare norme per l'organizzazione dei corsi, nonché di stabilire le procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente;

Decreta:

Art. 1.

Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica

1. I soggetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.

Art. 2.

Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte delle autoscuole

1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui all'art. 335, comma 10, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ed i centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:

a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;

d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:

*d*1) gli insegnanti di teoria di cui al punto *a)* che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

*d*2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

2. Per svolgere i corsi di cui al comma 1, le autoscuole richiedono il nulla osta, al SIIT trasporti competente per territorio, utilizzando lo schema di domanda di cui all'allegato 1. Il SIIT, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in particolare, l'elenco dei docenti ed i relativi *curricula*, rilascia all'autoscuola o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta all'avvio dei corsi. Eventuali modifiche del personale docente, della sede o delle attrezzature deve essere comunicata al SIIT competente per l'aggiornamento del nulla osta.

3. L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica comunica al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.

4. Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica.

Art. 3.

Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole

1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica, previa autorizzazione, enti che hanno maturato, anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:

a) associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

b) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

c) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Limitatamente alla formazione periodica, possono svolgere corsi anche aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale aventi un numero di addetti alla guida non inferiore a ottanta unità.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata sia per l'effettuazione di corsi per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di cose, sia per la carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone. L'autorizzazione può essere rilasciata limi-

tatamente allo svolgimento della parte teorica del programma, ovvero, per lo svolgimento sia della parte teorica che della parte pratica del programma.

4. La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Direzione generale per la motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 2.

5. L'ente deve dimostrare di avvalersi delle seguenti figure professionali:

a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;

c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;

d) esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici sull'attività giuridica-amministrativa dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione aziendale:

*d*1) gli insegnanti di teoria di cui al punto *a)* che abbiano conseguito l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

*d*2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

6. Gli enti che svolgono esclusivamente corsi teorici non hanno l'obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida. I corsi si svolgono esclusivamente presso le sedi autorizzate.

7. L'ente comunica al SIIT trasporti territorialmente competente, tre giorni prima dell'avvio di ogni corso, l'elenco degli allievi ed il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.

Art. 4.

Locali ed attrezzature

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, devono altresì dimostrare di avere la disponibilità:

a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;

b) di servizi igienici composti da bagno illuminato e areato.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere costituito almeno da:

a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70×100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;

c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70×100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70×100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;

g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;

h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70×100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

i) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70×100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

l) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;

m) pannelli con fasce di ingombro.

3. Il materiale didattico di cui al comma 2, può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.

4. I soggetti di cui all'art. 2 devono disporre dei seguenti veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing:

a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno otto rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore deve essere presentato con un minimo di 10.000 chilogrammi di massa totale effettiva;

b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera *a)* combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno otto rapporti per la marcia avanti, nonché del cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore presentato con un minimo di 15.000 chilogrammi di massa totale effettiva;

c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del cronotachigrafo;

d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto *c)*, combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

5. Gli enti di cui all'art. 3 devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose, ovvero devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere *c)* e *d)*, muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone.

Art. 5.

Finalità dei corsi

1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti con riferimento alla tipologia del settore interessato in cui gli allievi presteranno la loro attività. I docenti avranno altresì cura di richiamare l'attenzione degli allievi sulla necessità di una guida che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantisca la tutela della vita umana, nonché valorizzi l'attività dell'impresa presso cui operano.

Art. 6.

Programma dei corsi di formazione iniziale

1. Il corso ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di lezioni teoriche e 20 di lezioni pratiche alla guida di un veicolo per la cui guida occorre la patente delle categorie C ovvero C+E se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero su un veicolo per la cui guida è necessaria la patente delle categorie D ovvero D+E se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Nell'ambito delle ore di lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente.

2. Il programma del corso teorico è il seguente:

a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E:

MOD.1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) - (15 ore);

MOD.2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);

MOD.3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);

MOD.4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);

MOD.5) tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);

MOD.6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);

MOD.7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (15 ore);

MOD.8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);

MOD.9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);

MOD.10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);

b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:

*b.*1) calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) - (20 ore);

*b.*2) licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);

*b.*3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto, ecc.), (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);

c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:

*c.*1) uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri (docente: insegnante di teoria) - (25 ore);

*c.*2) trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) - (15 ore);

*c.*3) conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore).

3. Il programma del corso pratico è il seguente:

a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E:

*a.*1) guida in autostrada;

*a.*2) guida notturna;

*a.*3) uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria;

*a.*4) sostituzione pneumatico;

*a.*5) montaggio catene da neve;

*a.*6) uso del cronotachigrafo;

*a.*7) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;

*a.*8) manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento ostacolo, ecc.);

b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:

*b.*1) esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;

*b.*2) perfezionamento nell'uso del cambio di velocità;

*b.*3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);

*b.*4) uso degli estintori;

c) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:

*c.*1) uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.);

*c.*2) sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo;

*c.*3) manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli);

*c.*4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);

*c.*5) esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri.

4. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore di assenza, di cui non più di dieci ore relativamente agli argomenti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*. L'allievo assente per un numero di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei, per accedere all'esame, deve dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro un mese dalla fine del corso ordinario. L'allievo assente per un numero di ore superiore a cinquantasei ripete l'intero corso per poter essere ammesso all'esame. È obbligatoria la frequenza alle 20 ore di esercitazioni di guida. Eventuali assenze alle lezioni di guida devono essere recuperate entro un mese dalla fine del corso ordinario.

Art. 7.

Svolgimento dei corsi di formazione iniziale

1. I corsi di formazione iniziale sono svolti presso le sedi autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3. Le lezioni giornaliere devono avere durata non inferiore a quattro ore e non superiore ad otto ore. Le lezioni teoriche si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Le lezioni pratiche si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

2. Non è consentito frequentare due o più corsi contemporaneamente. Ogni corso può essere frequentato, al massimo, da venticinque partecipanti.

3. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto di persone frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c)*.

4. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto di cose frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b)*.

5. I titolari di attestato di idoneità professionale all'accesso della professione che intendono conseguire la carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore frequentano il programma relativo agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)* ed effettuano le lezioni pratiche.

6. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione iniziale devono essere iscritti nel «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 3. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal «registro di frequenza» (conforme al modello previsto all'allegato 4). Sul «registro di frequenza» è annotata, oltre alla presenza, la data e l'argomento della lezione ed il nominativo del docente. L'assenza di un partecipante è annotata sul registro entro quindici minuti dall'inizio della lezione. I registri sono numerati, hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio motorizzazione civile competente per territorio e devono essere conservati per almeno cinque anni.

7. Al termine del corso l'autoscuola o l'ente rilasciano, all'allievo, un attestato di frequenza conforme al modello previsto all'allegato 5.

Art. 8.

Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che prestano la propria attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di qualificazione iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 9.

Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente

1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in due prove svolte tramite questionario. Il candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che considerino quella proposizione vera o falsa. La prima prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)*. Il candidato deve rispondere, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei. La seconda prova attiene agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettere *b)* o *c)*, secondo il tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. Il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone che intendono estenderla anche al trasporto di cose sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relative agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera *b)*. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

3. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose che intendono estenderla anche al trasporto di persone sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta quesiti, relative agli argomenti di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c)*. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

4. L'esame dei candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, già in possesso di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione, relativa al medesimo settore, consiste in una prova svolta tramite questionario comprendente sessanta quesiti ed attiene agli argomenti di cui al punto *a)*, del comma 2, dell'art. 6. La prova ha durata di centoventi minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di sei.

5. Al candidato che ha superato l'esame è rilasciata la relativa carta di qualificazione del conducente.

6. Gli esami sono svolti da funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, appartenenti all'area C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.

7. L'esame è svolto presso un ufficio motorizzazione civile.

8. L'esame deve essere svolto entro un anno dalla fine del corso, trascorsi i quali, il candidato dovrà frequentare un nuovo corso per essere ammesso all'esame.

9. Nel caso di esito negativo dell'esame di abilitazione, il candidato non può sostenere un nuovo esame prima che siano trascorsi almeno un mese dalla data del precedente esame.

10. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea esibiscono, al momento dell'esame, pena la non ammissione all'esame stesso, il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 10.

Questionari d'esame

1. I quesiti sono contenuti in un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti, e sono combinati secondo un metodo di casualità.

2. La Direzione generale per la motorizzazione può, altresì, predisporre procedure informatizzate d'esame, fermi restando i criteri stabiliti all'art. 9.

Art. 11.

Corsi di formazione periodica

1. I corsi di formazione periodica di cui all'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono svolti dalle autoscuole e dagli enti ai sensi dell'art. 3.

2. Il programma del corso di formazione periodica è solo teorico ed è suddiviso nei seguenti moduli, ognuno di 7 ore:

a) programma comune:

*a.*1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria);

*a.*2) conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente (docente: insegnante di teoria);

*a.*3) conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro;

b) programma per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose:

*b.*1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

*b.*2) disposizioni normative sul trasporto di cose (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

c) programma per i titolari della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone:

*c.*1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);

*c.*2) disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto).

3. Il corso di formazione periodica può essere effettuato a partire dai sei mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente; nel caso la carta sia scaduta da meno di due anni, il rinnovo si effettua frequentando esclusivamente il corso di formazione periodica. Il titolare della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni procede al suo rinnovo frequentando un corso di formazione periodica e sostenendo le prove d'esame di cui all'art. 9, comma 1.

4. Tutti coloro che frequentano i corsi di formazione periodica sono iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 6, preventivamente vidimato dall'ufficio motorizzazione civile.

5. Durante i corsi di formazione periodica sono ammesse, al massimo, tre ore di assenza.

6. Il corso si svolge, presso le sedi autorizzate, alla presenza di un docente, ovvero utilizzando sistemi multimediali, il cui contenuto di conformità ai programmi è attestato dal responsabile del corso. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza (conforme all'allegato 7), sul quale l'allievo appone la firma in entrata ed in uscita. L'assenza è annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio delle lezioni. I registri hanno le pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dall'ufficio motorizzazione civile e devono essere conservati per almeno cinque anni.

7. La carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di passeggeri è rinnovata previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore.

Art. 12.

Sospensione e revoca del nulla osta o dell'autorizzazione a svolgere corsi di formazione iniziale e periodica

1. Gli uffici motorizzazione civile e gli organi di Polizia, su richiesta degli uffici motorizzazione civile effettuano visite ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente decreto, nonché la regolarità dei corsi. In occasione delle visite ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell'ente.

2. Qualora siano riscontrate irregolarità dei corsi, l'ufficio motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, previa diffida, adottano la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.

3. Accertata la responsabilità dell'allievo, l'ufficio motorizzazione civile dispone la cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione.

4. Accertata la mancanza di uno o più requisiti necessari per ottenere il nulla osta nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, ovvero l'autorizzazione, nel caso dei soggetti di cui all'art. 3, l'ufficio motorizzazione civile emana atto di diffida per l'eliminazione, entro il termine di sette giorni, delle irregolarità accertate. Nel caso di inottemperanza alla diffida, l'ufficio motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che adottano, la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.

5. Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi più volte nelle sanzioni di cui ai commi 2 e 4, il SIIT competente o la Direzione generale per la motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame, di cui all'art. 9, l'esame si svolge con il metodo orale. Detto esame è svolto congiuntamente da due funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti appartenenti all'area C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida. Almeno uno dei due esaminatori deve appartenere all'area tecnica.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2007

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO 1

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA DA PARTE DI AUTOSCUOLE O CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

Marca da bollo

Al Ministero dei trasporti
SIIT Trasporti n.
INDIRIZZO

Oggetto: Richiesta di nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica ai sensi del D.L.vo 286/2005.

Lo scrivente, legale rappresentante dell'autoscuola ____________________ o del Centro di istruzione automobilistica formato dal Consorzio _________________________, con sede in_______________________________, Via _____________________ chiede, il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per i conducenti professionali previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Lo scrivente dichiara di essere in possesso di tutte le attrezzature richieste dalle norme vigenti e di avvalersi dei seguenti docenti:

1) ____;
2) ____;
3) ____;
4) ____;
5) ____;
6) ____

di cui si allegano i curricula.

Lo scrivente si impegna:

1) ad effettuare i corsi di formazione nel rispetto delle norme vigenti;

2) a svolgere i corsi presso la sede autorizzata e consentire il libero accesso ai funzionari o agenti incaricati ad effettuare controlli, nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;

3) a comunicare per iscritto, nei termini prescritti, all'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio;

a) data di inizio del corso;

b) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti e del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);

c) elenco dei partecipanti al corso.

4) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;

5) a comunicare ogni variazione dell'allegato elenco dei docenti.

Data, ...

Firma.............

ALLEGATO 2

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI ENTI

Marca da bollo

Al Ministero dei trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 ROMA

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica ai sensi del D.L.vo 286/2005.

Lo scrivente, legale rappresentante dell'ente ____________________, con sede in______________________________, Via ____________________ chiede il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per i conducenti professionali previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Al riguardo, dichiara che l'Ente

☐ E' stato costituito il____ .

☐ È funzionalmente dipendente dall'associazione di categoria ____________________, membro del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

☐ È costituito e funzionalmente dipendente dall'associazione di categoria ____________________, firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore dell'autotrasporto di persone.

Lo scrivente dichiara di essere in possesso di tutte le attrezzature richieste dalle norme vigenti e di avvalersi dei seguenti docenti:

1) ____;
2) ____;
3) ____;
4) ____;
5) ____;
6) ____

di cui si allegano i curricula.

Lo scrivente si impegna;
1) ad effettuare i corsi di formazione nel rispetto delle norme vigenti;
2) a consentire il libero accesso ai funzionari o agenti incaricati ad effettuare controlli, nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;
3) a comunicare per iscritto, nei termini prescritti, all'ufficio Motorizzazione civile competente per territorio;

a) data di inizio del corso;
b) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti e del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);
c) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.

4) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;
5) a comunicare ogni variazione dell'allegato elenco dei docenti.

Data, ...

Firma.............

ALLEGATO 3

REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

(Art. 18 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Autoscuola ____

Ente ______________________________

ALLEGATO 4

REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

(Art. 18 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Autoscuola ____

Ente ______________________________

Corso di formazione iniziale per l'abilitazione dei conducenti professionali ______

Giorno ____________ **Orario** ________ **Docente** ________________

Argomento della lezione:

____

____

Nominativo	Firma in entrata *	Firma in uscita

* L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.

Il responsabile del corso

ALLEGATO 5

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

(Art. 18 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Si attesta che il/la Sig. ____

nat_ a ____ prov. (   ), il

_________________, titolare della patente di guida della categoria ______ n.

__________________________ ha frequentato presso quest_ (autoscuola/ente) il corso di qualificazione iniziale per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci/persone di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2005, n. 286, dal _____________ al _____________ .

Luogo e data

Il responsabile del corso

(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA O DELL'ENTE)

Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.

ALLEGATO 6

REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA

(Art. 20 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Autoscuola ____

Ente ________________________________

ALLEGATO 7

REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA

(Art. 18 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Autoscuola ____

Ente ________________________________

Corso di formazione periodica dei conducenti professionali ______

Giorno ____________ Orario ________ Docente ________________

Argomento della lezione:

____

____

____

Nominativo	Firma in entrata *	Firma in uscita

* L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.

Il responsabile del corso

ALLEGATO 8

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA

(Art. 20 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286)

Si attesta che il/la Sig. ____

nat_ a ____ prov. ( ), il

_________________, titolare della patente di guida della categoria ______ n.

_________________________ ha frequentato presso quest_ (autoscuola/ente) il corso di formazione periodica per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci/persone di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2005, n. 286, della durata di 35/49 ore dal _____________ al ____________

Il responsabile del corso

(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA O DELL'ENTE)

Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.

07A03014

DECRETO 7 febbraio 2007.

Rilascio della carta di qualificazione del conducente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalità per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;

Considerata l'esigenza di stabilire un calendario per il rilascio, senza esame, della carta di qualificazione del conducente ai soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, al fine di evitare concentrazioni di richieste in un ristretto periodo di tempo;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per esame;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ad ogni suo rinnovo di validità;

Decreta:

Art. 1.

Autorità competente al rilascio della carta di qualificazione del conducente

1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata dagli uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.

Art. 2.

Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione

1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:

a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;

c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E;

d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.

2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, è presentata all'ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:

a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La validità delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose.

Art. 3.

Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:

1) cognome del titolare;

2) nome del titolare;

3) data e luogo di nascita del titolare;

4) *a)* data di rilascio;

b) data di scadenza;

c) denominazione dell'autorità che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente;

5) *a)* numero della patente di guida posseduta;

b) numero della carta di qualificazione del conducente;

6) fotografia del titolare;

7) firma del titolare;

9) categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

10) la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o delle sottocategorie.

2. La data di scadenza da indicare al punto 4.*b)* del comma precedente deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose.

Art. 4.

Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione

1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente senza obbligo di esami, ai sensi dell'art. 1, ovvero per rinnovo di validità o per duplicato per deterioramento, devono essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).

2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente con obbligo di esame, devono essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1° dicembre 1986, n. 870), nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).

3. Alla richiesta di rilascio di duplicato della carta di qualificazione del conducente a seguito di smarrimento, furto o distruzione deve essere allegata l'attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

Art. 5.

Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione per conducenti

1. Il conducente ha l'obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di guida.

Art. 6.

Conversione e duplicato della carta di qualificazione per conducenti rilasciata da altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere convertita in equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.

2. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere duplicata, per smarrimento o furto, in equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la carta di qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.

Art. 7.

Rinnovo di validità della carta di qualificazione per conducenti

1. La validità della carta di qualificazione del conducente è rinnovata dall'ufficio motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede l'autoscuola o l'ente che ha svolto il corso di cui all'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validità, detto ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del conducente, ritirando quella scaduta.

2. Al termine del corso di formazione periodica, l'autoscuola o l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 8 e comunicano, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del corso al competente ufficio motorizzazione civile, l'elenco di coloro che hanno frequentato il corso. L'ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione di una carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della nuova carta di qualificazione del conducente è subordinato al ritiro della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa, nonché alla presentazione di una domanda cui sono allegate le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente.

3. La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso prima della scadenza della carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato successivamente alla scadenza della carta di qualificazione del conducente, la validità della nuova carta decorre dalla data di rilascio dell'attestato di fine corso.

4. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del suo titolare.

Art. 8.

Rilascio dei certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD

1. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2008. Da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.

2. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2009. Da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC.

3. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dalla data di entrata in vigore

del presente decreto non possono ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi dell'art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2007

Il capo del Dipartimento: FUMERO

07A03015

DECRETO 7 febbraio 2007.

Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che estende la disciplina dell'art. 126-*bis* del codice della strada «Patente a punti» anche alla carta di qualificazione del conducente;

Visto che il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, estende la disciplina dell'art. 126-*bis* del codice della strada «Patente a punti» anche al certificato di abilitazione professionale di tipo KB;

Decreta:

Art. 1.

Cumulo del punteggio

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni si applica alla carta di qualificazione di conducenti residenti in Italia.

2. Il punteggio attribuito alla carta di qualificazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)* della legge 1º marzo 2005, n. 32, e dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, non si cumula, nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione valida per il trasporto di persone e di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di cose.

3. Il punteggio non si cumula anche nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

4. L'applicazione dell'art. 126-*bis* del codice della strada alla carta di qualificazione del conducente decorre dopo dodici mesi dall'avvio delle procedure fissate con il decreto dirigenziale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, per il rilascio della carta di qualificazione in esenzione dall'esame.

Art. 2.

Esame di revisione in caso di azzeramento del punteggio

1. In caso di perdita totale del punteggio, il titolare della carta di qualificazione del conducente deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa.

2. L'esame di revisione di cui al comma 1 si svolge sull'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

3. L'esito positivo dell'esame di revisione per la carta di qualificazione del conducente non permette di acquisire punti eventualmente detratti dalla patente di guida. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti dalla carta di qualificazione del conducente.

4. In caso di decurtazione dell'intero punteggio sia dalla carta di qualificazione del conducente che dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il conducente sostiene l'esame di revisione secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio. Se il conducente ha subito, alla guida di due veicoli diversi, la stessa decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si svolge secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione.

Art. 3.

Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti

1. I corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente e per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB sono svolti dalle autoscuole e dagli enti individuati dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

2. Il corso di recupero dei punti si svolge esclusivamente presso le sedi autorizzate.

Art. 4.

Programmi dei corsi per il recupero dei punti

1. I corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione dei conducenti e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KB hanno durata di 20 ore e consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti.

2. Il programma dei corsi di cui al comma 1 è il seguente:

a) segnaletica stradale (un'ora);

b) norme di comportamento sulla strada (quattro ore);

c) cause degli incidenti stradali (due ore);

d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (due ore);

e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (un'ora);

f) disposizioni sanzionatorie (due ore);

g) responsabilità nel trasporto collettivo di persone (due ore);

h) responsabilità nel trasporto di cose (due ore);

i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (due ore);

l) tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (un'ora);

m) malattie professionali connesse all'attività dei conducenti (un'ora).

Art. 5.

Svolgimento dei corsi

1. L'avvio del corso è comunicato al competente ufficio motorizzazione civile con un preavviso di almeno sette giorni. In tale comunicazione sono indicati:

a) i giorni e gli orari delle lezioni;

b) i docenti;

c) il responsabile del corso;

d) l'elenco degli iscritti;

e) la sede del corso.

2. Eventuali variazioni dei calendari sono tempestivamente comunicate al competente ufficio motorizzazione civile.

3. Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione non può avere durata superiore a tre ore giornaliere. Sono consentite al massimo sei ore di assenza. L'allievo assente per un numero superiore di ore ripete l'intero corso; l'allievo assente per un numero uguale o inferiore ottiene l'attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore non frequentate.

Art. 6.

Frequenza dei corsi

1. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente. Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio è possibile frequentare un solo corso.

2. L'iscrizione al corso è subordinata al ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detta comunicazione è ritirata al momento dell'iscrizione dall'autoscuola o dall'ente che organizza il corso.

3. Non è possibile frequentare, contemporaneamente, un corso per il recupero dei punti della carta di qualificazione dei conducenti o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB ed un corso per il recupero dei punti della patente di guida.

Art. 7.

Iscrizione e registri dei corsi

1. Gli allievi dei corsi di cui all'art. 1 sono iscritti nel «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 1.

2. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata nel «registro di frequenza» (conforme al modello previsto all'allegato 2), sul quale sono altresì annotati data, orario, argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed uscita degli allievi. L'assenza di un allievo è annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.

3. I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal competente ufficio motorizzazione civile e sono conservati per almeno cinque anni.

Art. 8.

Attestazione di frequenza

1. Al termine del corso di recupero dei punti, l'autoscuola o l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 3 e comunicano, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, per l'aggiornamento del punteggio dell'anagrafe degli abilitati alla guida.

Art. 9.

Verifica della regolarità dei corsi per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente

1. Al fine di verificare la regolarità dei corsi, gli uffici motorizzazione civile o gli organi di Polizia su richiesta dei medesimi effettuano visite ispettive, di cui redigono verbale. Eventuali irregolarità sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola o dell'ente.

2. Qualora siano riscontrate irregolarità dei corsi per il recupero dei punti, l'ufficio motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, previa diffida, adottano la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione ad effettuare corsi per la formazione iniziale e periodica relativi alla carta di qualificazione del conducente e conseguenti corsi per il recupero dei punti.

3. Accertata la responsabilità dell'allievo, l'ufficio motorizzazione civile competente per territorio dispone la cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione.

4. Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi più volte nelle sanzioni di cui ai commi 2 e 4, il SIIT competente o la Direzione generale per la motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.

Art. 10.

Decorrenza del recupero del punteggio

1. Il competente ufficio motorizzazione civile aggiorna l'anagrafe degli abilitati alla guida a seguito della trasmissione dell'attestato di frequenza effettuata dall'autoscuola o dell'ente entro tre giorni dalla data di fine corso.

2. Qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti la perdita totale del punteggio della carta di qualificazione anteriormente alla data di rilascio dell'attestato di frequenza, il conducente non recupera i relativi punti, ma sostiene l'esame di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 2005, n. 286.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2007

Il capo del Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO 1

REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Autoscuola ____

Ente ________________________________

Corso per il recupero punti per la carta di qualificazione del conducente

Giorno ____________ **Orario** ________ **Docente** ________________

Argomento della lezione:

____

____

____

Nominativo	Firma in entrata *	Firma in uscita

* L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.

Il responsabile del corso

ALLEGATO 3

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Si attesta che il/la Sig. ____

nat_ a ____ prov. ( ), il

______________, titolare della patente di guida della categoria _____ n.

____________________ ha frequentato presso quest_ (autoscuola/ente) il corso per il

recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente dal __________ al __________ .

Il/La Sig.____ è iscritto nel

registro di iscrizione al n. _____

Data ______________________

Il responsabile del corso

(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA O DELL'ENTE)

Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.

07A03016

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G703089/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 7 0 4 0 5 *

€ 2,00